



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 2083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 74 del 05 marzo 2020

SOMMARIO

| | |
|--|-------------|
| 1. COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2489 |
| 1.1 DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4-3-2020 | 2489 |
| 2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D. | 2499 |
| 2.1 CIRCOLARE N.3 - GARE UFFICIALI IN ASSENZA DI PUBBLICO | 2499 |
| 2.2 CIRCOLARE N.45 - CIRCOLARE 5/2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND | 2500 |
| 2.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 262 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO | 2502 |
| 2.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 263 - CU DAL N.238/AA AL N. 242/AA FIGC – PROV. DELLA PROCURA FEDERALE | 2502 |
| 2.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 264 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO | 2502 |
| 2.6 COMUNICATO UFFICIALE N. 265 - CU N.243/AA E N. 244/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE | 2502 |
| 2.7 COMUNICATO UFFICIALE N. 266 - CU N.171/A FIGC - NUOVI PRINCIPI INFORMATIVI REGOLAMENTI AIA | 2502 |
| 2.8 COMUNICATO UFFICIALE N. 267 - CU N.172/A FIGC - MODIFICHE REGOLAMENTO AIA | 2502 |
| 2.9 COMUNICATO UFFICIALE N. 268 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - VARIAZIONI PROGRAMMA GARE | 2502 |
| 2.10 CIRCOLARE N.43 – SUGG. DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" NEL MONDO SPORTIVO | 2503 |
| 2.11 CIRCOLARE N.44 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING | 2503 |
| 3. COMUNICAZIONE DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. | 2504 |
| 3.1 CORSO ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE - BOLOGNANO DI ARCO (Tn) | 2504 |
| 4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE | 2516 |
| 4.1 GARE | 2516 |
| 4.2 GIUSTIZIA SPORTIVA | 2517 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 5. | COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO | 2518 |
| 5.1 | CORONAVIRUS - SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA LND E SGS C.P.A. DI TRENTO | 2518 |
| 5.2 | RINVIATO A DATA DA DESTINARSI – IL VALORE DELLO SPORT NELL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI – F.C. ROVERETO | 2518 |
| 5.3 | LEGGE/SPORT DELLA PAT N. 4/2016 – CONTRIBUTO PER UNDER 18 | 2518 |
| 5.4 | REGISTRO DEL CONI - DECADONO LE ISCRIZIONI | 2519 |
| 5.5 | CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. | 2519 |
| 5.6 | DISTINTE GIOCATORI PER LE GARE UFFICIALI | 2519 |
| 5.7 | GARE VARIATE: OBBLIGO DI RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA DA ESIBIRE E CONSEGNARE ALL’ARBITRO | 2519 |
| 5.8 | RACCOMANDAZIONI INERENTI POLIZZA ASSICURATIVA AON/GENERALI ITALIA INFORTUNI TESS. DILETTANTI LND | 2519 |
| 5.9 | ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA PER I CALCIATORI | 2520 |
| 5.10 | OBBLIGO DELL’IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA | 2520 |
| 5.11 | NOTIFICA TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI | 2520 |
| 5.12 | ANOMALIE PRATICHE TESSERAMENTO, DIRIGENTI E CALCIATORI | 2520 |
| 5.13 | CORSI DI FORMAZIONE E CORSI RETRAINING PER IL DAE | 2521 |
| 5.14 | MATURITÀ AGONISTICA | 2521 |
| 5.15 | RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S. | 2521 |
| 6. | COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO | 2522 |
| 6.1 | CORONAVIRUS - SOSPENSIONE ATTIVITÀ S.G.S. | 2522 |
| 6.2 | TORNEI PRIMAVERILI DELL’ATTIVITÀ DI BASE | 2522 |
| 6.3 | TORNEO PULCINI A 7 FASE PRIMAVERILE 2019/2020 – GIRONI N E S | 2524 |
| 6.4 | TORNEO ESORDIENTI MISTI FASE PRIMAVERILE 2019/2020 – GIRONE E | 2525 |
| 6.5 | FESTA DELLE SCUOLE DI CALCIO: BOLOGNANO DI ARCO 22/03/2020 | 2525 |
| 6.6 | PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE PER L’ATTIVITÀ DI BASE | 2525 |
| 6.7 | SCUOLA CALCIO ELITÈ F.C. MEZZOCORONA - SERATA INFORMATIVA PER IL GIRONE 24/03/2020 | 2526 |
| 6.8 | CFT BORGO VALSUGANA: CONVOCAZIONE 09/03/2020 | 2526 |
| 6.9 | C.U.N.83 SGS - DEROGHE CALCIATRICI | 2527 |
| 7. | ALLEGATI | 2529 |
| 7.1 | MODELLO DELEGA - LEGGE/SPORT DELLA PAT N. 4/2016 – CONTRIBUTO PER UNDER 18 | 2529 |
| 7.2 | CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. | 2532 |

1. COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1.1 DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4-3-2020

NOTIZIARIO
P. C. M. 198

MCG. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i *meeting* e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

- d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa;
- e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
 - a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
 - b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
 - c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
 - d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
 - e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal



Presidenza del Consiglio dei Ministri

presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

- f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani;
- g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
 - c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
 - d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:
- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
 - b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
 - c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b) divieto di contatti sociali;
 - c) divieto di spostamenti e viaggi;
 - d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
 - b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

2.1 CIRCOLARE N.3 - GARE UFFICIALI IN ASSENZA DI PUBBLICO

LND - Protocollo N. 0000003 - U - del 01/07/2019 05:00:13



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **35 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.2 CIRCOLARE N.45 - CIRCOLARE 5/2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND

LND - Protocollo N. 0007497 - U - del 04/03/2020 12:11:03



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°45

Oggetto: Proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d'imposta –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali sa

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilla

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2020

Oggetto: Proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta –

Con l’art. 1 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, è stato prorogato, solo per l’anno 2020, dal 9 marzo (7 marzo sabato) al 31 dello stesso mese di marzo il termine entro il quale i sostituti d’imposta, obbligati ad operare le ritenute d’imposta alla fonte, che corrispondono compensi sotto qualsiasi forma soggetti a ritenuta ad altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, le certificazioni uniche (CU) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2019.

Per il 2021, invece, il termine di invio è stato fissato al 16 marzo.

Rimane fermo il termine del 31 marzo per il 2020, per la consegna da parte del sostituto d’imposta ai percipienti della CU (Certificazione Unica). Detto termine, invece, dal 2021 è fissato al 16 marzo.

La dichiarazione precompilata, per l’anno 2020, sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anziché il 15 aprile, il 5 maggio, mentre dal 2021 il termine sarà il 30 aprile.

Infine, il termine di presentazione del Modello 730 precompilato, slitta dal 2020 dal 23 luglio al 30 settembre.

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>. Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C.. Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

2.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 262 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6196-comunicato-ufficiale-n-262-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-primo-turno/file>

2.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 263 - CU DAL N.238/AA AL N. 242/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6197-comunicato-ufficiale-n-263-cu-dal-n-238-aa-al-n-242-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

2.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 264 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO - VARIAZIONE GARA FORSEMPRONESE 1949 - TIFERNO LERCHI 1919

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6199-comunicato-ufficiale-n-264-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-primo-turno-variazione-gara-forsempronese-1949-tiferno-lerchi-1919/file>

2.6 COMUNICATO UFFICIALE N. 265 - CU N.243/AA E N. 244/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6203-comunicato-ufficiale-n-265-cu-n-243-aa-e-n-244-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

2.7 COMUNICATO UFFICIALE N. 266 - CU N.171/A FIGC - NUOVI PRINCIPI INFORMATIVI REGOLAMENTI AIA

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6205-comunicato-ufficiale-n-266-cu-n-171-a-figc-nuovi-principi-informativi-regolamenti-aia/file>

2.8 COMUNICATO UFFICIALE N. 267 - CU N.172/A FIGC - MODIFICHE REGOLAMENTO AIA, REGOLAMENTO ELETTIVO ASSEMBLEA GENERALE AIA E REGOLAMENTO ASSEMBLEA ELETTIVA SEZIONI AIA

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6207-comunicato-ufficiale-n-267-cu-n-172-a-figc-modifiche-regolamento-aia-regolamento-elettivo-assemblea-generale-aia-e-regolamento-assemblea-elettiva-sezioni-aia/file>

2.9 COMUNICATO UFFICIALE N. 268 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - VARIAZIONI PROGRAMMA GARE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6208-comunicato-ufficiale-n-268-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-variazioni-programma-gare/file>

2.10 CIRCOLARE N.43 - SUGGERIMENTI DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" NEL MONDO SPORTIVO

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6204-circolare-n-43-suggerimenti-della-fmsi-per-evitare-la-diffusione-del-coronavirus-nel-mondo-sportivo/file>

2.11 CIRCOLARE N.44 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6209-circolare-n-44-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file>

3. COMUNICAZIONE DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.

3.1 CORSO ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE - BOLOGNANO DI ARCO (TN)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N°251 - 2019/2020

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale (d'ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e che avrà luogo a Bolognano - Arco (Trento) dal 27/04/2020 al 27/06/2020.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale Comitato Provinciale Autonomo di Trento.
2. Il Corso riservato ai residenti della provincia di Trento, dei comuni di Bagolino e Limone sul Garda, si svolgerà a **Bolognano - Arco (Trento)** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
 - dal 27 aprile al 2 maggio
 - dal 4 al 9 maggio
 - dal 16 al 23 maggio
 - dal 25 al 30 maggio
 - dall'8 al 13 giugno
 - dal 15 al 20 giugno

- Gli esami si terranno nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, al **Comitato Provinciale Autonomo di Trento LND - FIGC - Commissione Corso Allenatore Dilettante Regionale - Via Trener 2/2 - 38121 Trento TN, entro il 30/03/2020.**
La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l'annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dallo stesso indicato.

6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Provinciale Autonoma di Trento, ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Provinciale Autonoma di Trento abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatto salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati "Allenatore Dilettante Regionale", saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatto salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all'indirizzo riportato sull'allegato A, con specifico riferimento al presente articolo (barrare l'apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatto salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **30** unità.
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
 - b) età minima **23** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
12. In caso di squalifica:
 - a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a **90** giorni;

- b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
- c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
13. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti, valutato i titoli e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica calcistica (di cui al punto 10) per il giudizio definitivo di ammissione alla partecipazione al Corso.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) il Presidente del Comitato Provinciale Autonoma di Trento o Dirigente da lui delegato, che lo presiede;
- b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
- c) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.R.C..
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
18. I primi 50 candidati e candidate in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate fossero meno di 50), più le eventuali 8 candidate comprese nella graduatoria generale, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una prova pratica di tecnica calcistica sul campo, condotta da un tecnico delegato dal Settore Tecnico, che attribuirà il **giudizio insindacabile** di ammissione o non ammissione al Corso. Quanti ammessi in sovrannumero, secondo quanto previsto ai punti 5, 6, 7, 8 e 9, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo degli allievi ammessi al Corso, salvo le ammissioni in sovrannumero, è di **44**.
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: info@figctrento.it.
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'alba presso la sede del Comitato e pubblicata sul sito www.figctrento.it. Eventuali

contestazioni andranno inoltrate via e-mail a info@figctrento.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **660,00€**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 20,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o presso la sede dell'I.R.C. scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.figctrento.it
25. Gli allegati A-D-C-D-E e l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, fanno parte integrante del presente bando.
26. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'ufficio del Comitato Provinciale Autonomo di Trento: indirizzo e-mail info@figctrento.it tel. 0461-984050.

Publicato in Firenze il 14/02/2020

Il Segretario
Paola Piani

Il Presidente
Demetrio Alberini

ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a

| | | | |
|-----------------|------------------|------|-------|
| Cognome | | Nome | |
| | | | |
| Data di Nascita | Luogo di Nascita | | Prov. |
| | | | |

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.17 del presente Bando).

DICHIARO:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** le attività indicate nell'allegato **C**;
- di avere svolto quale **allenatore** le attività indicate nell'allegato **D**;
- di essere in possesso della seguente qualifica rilasciata dal Settore Tecnico _____
(vedi allegato E) (allegare copia dell'attestato o del tesserino)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
 - Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
 - Diploma scuola media superiore
 - Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
 - Laurea
 - Laurea magistrale in Scienze Motorie

_____ rilasciato da _____

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

data _____ firma _____

ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
 (art. 46 D.P.R. 446 del 28.12.2000)

Il/Lo sottoscritto/a

| | | | |
|--------------|------------------|------|-------|
| Cognome | | Nome | |
| | | | |
| Data Nascita | Luogo di Nascita | | Prov. |
| | | | |

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.17 del presente Bando).

DICHIARA:

attività di allenatore (vedi allegato E tab. 2)

(solo con iscrizione all'albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)

| Stagione Sportiva | Società | Categoria |
|-------------------|---------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

data _____ firma _____

ALLEGATO E

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE
(TABELLA I)

| Attività | Punteggio per ogni stag.sport. |
|--|--------------------------------|
| Serie A | 4.00 |
| Serie B | 3.00 |
| Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) | 2.50 |
| Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008) | 2.50 |
| Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) | 2.00 |
| Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) | 2.00 |
| Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81) | 1.50 |
| Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) | 1.50 |
| CND (dalla stagione sportiva 1992/93) | 1.50 |
| Eccellenza | 1.00 |
| Promozione | 0.70 |
| Prima categoria | 0.50 |
| Seconda categoria | 0.30 |
| Terza categoria | 0.10 |
| Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) | 2.00 |
| Campionato Primavera | 2.00 |
| Campionato Berretti | 1.00 |
| Serie A femminile | 1.50 |
| Serie D femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14) | 0.50 |
| Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) | 0.50 |
| Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) | 0.50 |
| Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) | 0.30 |
| Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) | 0.30 |
| Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) | 0.30 |
| Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) | 0.20 |
| Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) | 0.30 |
| Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) | 0.20 |
| Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) | 0.20 |
| Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) | 0.20 |

| | |
|--|------|
| Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) | 0.20 |
| Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) | 0.20 |

TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE
(TABELLA 2)

| Attività | Punteggio |
|--|-----------|
| Responsabile Prima Squadra in Terzo categoria (previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) | 1.00 |
| Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13) | 1.00 |
| Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 | 1.00 |
| Responsabile Squadra Settore Giovanile (con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento) | 2.00 |
| Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile | 0.50 |
| Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga) | 2.00 |
| Responsabile Prima Squadra Serie D femminile (con deroga) | 1.00 |
| Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga) | 1.00 |
| Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società) | 0.50 |

TITOLI DI STUDIO
(TABELLA 3)

(Punteggi non cumulabili tra di loro)

| Titolo di studio | Punteggio |
|--|-----------|
| Laurea magistrale in Scienze Motorie | 6.00 |
| Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF | 4.00 |
| Altra Laurea | 3.00 |
| Diploma di Scuola media superiore | 2.00 |

ATTESTATI
(TABELLA 4)

| | Attestati | Punteggi |
|-------|---|----------|
| * | Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato) | 2.00 |
| * | Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 2002/2003 (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato) | 6.00 |
| | "Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13 | 6.00 |
| ** | "Istruttore di Giovani Calciatori" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998) | 8.00 |
| ** | "Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence" (abilitati dalla stagione sportiva 2011/2012) | 12.00 |
| ** | "Istruttore di Calcio" (stagione sportiva 2014/15) | 8.00 |
| *** | "Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello" | 3.00 |
| *** | "Allenatore di Calcio a Cinque" | 2.00 |
| ***** | "Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile" | 2.00 |
| ***** | "Allenatore di Portieri" (svolto presso il centro tecnico di coverciano) | 3.00 |
| **** | "Preparatore Atletico Professionista" | 3.00 |
| **** | "Preparatore Atletico Settore Giovanile" | 1.00 |
| | "Osservatore calcistico " (Corso svolto presso il Settore Tecnico) | 2.00 |
| | "Match Analyst" (Corso svolto presso il Settore Tecnico) | 2.00 |

N.D.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all'albo del Settore Tecnico.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ne ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisce - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. **Modalità del trattamento** - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precorre nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uso preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che ricade da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. **Conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso rendono impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precorre perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate di medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1. e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicata stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all'estero** - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. **Dritti dell'interessato** - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
9. **Titolare del trattamento e soggetti responsabili** - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Magli n. 74, tel. 06 84591. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione ne alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.

luogo e data _____

 firma per esteso

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE

4.1 GARE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, **in neretto** le variazioni apportate:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A

| N°GG | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | DATA VAR. | DATA ORIG | ORA VAR. | ORA ORIG. | IMPIANTO |
|------|-----------|-----------------|-------------------|------------|----------|-----------|-------------------------|
| 8R | TRENTO | MORI S. STEFANO | 25/03/2020 | 18/03/2020 | | 20.00 | TRENTO STADIO BRIAMASCO |

RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 5 Giornata - R | | |
|---------------------------|--------------------|-------|
| ST.PAULS | - LANA SPORTVEREIN | 1 - 2 |

| Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | PE |
|------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|
| A.C. TRENTO S.C.S.D. | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 52 | 11 | 41 | 0 |
| S.C.D. SPORT CLUB ST.GEORGEN | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 12 | 19 | 0 |
| A.S.V. TRAMIN FUSSBALL | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 27 | 8 | 0 |
| U.S. LAVIS A.S.D. | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | 0 |
| U.S.D. ARCO 1895 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| U.S. LANA SPORTVEREIN | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 35 | -11 | 0 |
| U.S.D. VIPO TRENTO | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 21 | 1 | 0 |
| D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 29 | -4 | 0 |
| A.S.D. MORI S.STEFANO | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 0 |
| S.S.V. BRIXEN | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 31 | -2 | 0 |
| F.C. BOZNER | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 0 |
| A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P. | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| F.C.D. ST.PAULS | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 28 | -2 | 0 |
| A.S.D. ROTALIANA | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 37 | -11 | 0 |
| A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 34 | -13 | 0 |
| A.S.D. COMANO TERME E FIAVE | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | 0 |

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| ANDATA / HINSPIEL | | |
|-------------------|-----------|-------|
| RED LIONS TARSCH | - PFALZEN | 1 - 0 |

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
 B SOSPESA PRIMO TEMPO
 D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
 F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
 G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
 H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
 I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO
 M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITÀ DI CAMPO
 R RAPPORTO NON PERVENUTO
 U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
 W GARA RINVIATA PER ACCORDO
 Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

4.2 GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Zelger Alexander, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Bardelli Angelo e dal rappresentante A.I.A., nella seduta del 04/03/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA

GARE DEL 1/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAYR ALEXANDER (ST.PAULS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. (V INFR)

ZANDARCO ANDREAS (LANA SPORTVEREIN) DONADIO FABIO (ST.PAULS)
OHNEWEIN HANNES (ST.PAULS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAFFIOTI VALENTINO (LANA SPORTVEREIN)

COPPA ITALIA FEMMINILE

GARE DEL 29/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

MOSER EVA (RED LIONS TARSCH)

5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

5.1 CORONAVIRUS - SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA LND E SGS C.P.A. DI TRENTO

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento, riunitosi d'urgenza in data odierna, al fine di valutare le nuove disposizioni stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020 inerente le misure che entreranno in vigore da oggi, 5 marzo 2020, per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, ha stabilito quanto di seguito. Preliminarmente si riporta il comma c) dell'Art. 1 del suddetto Decreto il quale dispone:

... omissis ...

lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

... omissis ...

Premesso quanto sopra, considerando le difficoltà per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche di garantire il rispetto delle nuove disposizioni, il CD ha deliberato la sospensione immediata dell'intera attività calcistica LND e SGS per tutte le Società che rientrano sotto la giurisdizione del CPA di Trento fino a nuove disposizioni.

La sospensione riguarda anche le sedute di allenamento, salvo per quest'ultime il rispetto di quanto previsto dal comma c) dell'Art. 1.

Si notifica inoltre che lunedì 9 marzo p.v., è stato convocato d'urgenza il Consiglio Direttivo nazionale della L.N.D. al seguito del quale verranno emanate nuove disposizioni.

5.2 RINVIATO A DATA DA DESTINARSI – IL VALORE DELLO SPORT NELL'EDUCAZIONE DEI GIOVANI – SCSD F.C. ROVERETO

Il convegno "Performance calcistica e crescita formativa: progetto rivolto al settore giovanile" è stato rinviato a data da destinarsi. Verrà data tempestiva comunicazione in merito alla nuova data di svolgimento.

5.3 LEGGE/SPORT DELLA PAT N. 4/2016 – CONTRIBUTO PER UNDER 18

In riferimento all'applicazione della legge in epigrafe indicata, si informa che il Consiglio Direttivo nella riunione del 21 gennaio u.s. ha deliberato le modalità d'intervento del C.P.A. di Trento con specifico riferimento all'art. 16 comma 2 e agli artt. 33, 34, 35, 36 dei criteri applicativi.

Il CPA di Trento procederà a formulare la domanda all'Ufficio Sport della PAT solamente a favore di quelle Società che gli conferiranno delega per l'ottenimento del contributo di € 25,00 per ogni tesserato di età non inferiore ai 5 anni e non superiore ai 18 anni (vedi "modello delega" allegato al presente C.U.).

Per quanto concerne la tempistica con la quale censire il tesseramento degli aventi titolo per il contributo che trattasi, il Consiglio Direttivo ha fissato la data del 30 aprile 2020. **Pertanto nella delega al Comitato ogni Società dovrà scrivere (a mano) che per quanto la riguarda il tesseramento della stagione sportiva 2019/2020 si conclude, ai fini della legge 4/2016, al 30/04/2020.**

Le Società che non daranno delega al Comitato procederanno autonomamente e su loro richiesta verranno prodotti, dagli uffici del CPA di Trento, i tabulati dei propri tesserati rientranti nella fascia di età di cui sopra. In questo caso le Società medesime dovranno precisare che per quanto le riguarda, il tesseramento dei calciatori, in riferimento alla legge 4/2016, si considera concluso alla data del rilascio del tabulato da parte del C.P.A. di Trento.

Per qualsiasi necessità di chiarimento rivolgersi all'Ufficio Sport della P.A.T. o anche al nostro Comitato.

5.4 REGISTRO DEL CONI - DECADONO LE ISCRIZIONI

L'iscrizione al registro del Coni delle Società affiliate alla F.I.G.C./L.N.D. segue la stagione sportiva, decadendo ogni 30 giugno.

Dal primo luglio, dunque, tutti i sodalizi associati hanno l'obbligo di rinnovare il vincolo.

Così la Lega Nazionale Dilettanti informa di avere reso operativo il processo telematico sul portale delle società, che consentirà di caricare anche la documentazione relativa al registro stesso.

Resta obbligatorio trasmettere l'atto costitutivo o lo statuto della Società, indicando la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate.

Devono poi esserci nome e codice fiscale del legale rappresentante (Presidente) e del vice Presidente della stessa Società.

Essendo la data di registrazione degli Atti all'Agenzia delle entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione della firma elettronica ne deve controllare la presenza.

Se questa specifica registrazione non c'è, la marcatura digitale del documento non comparirà.

Rimane l'obbligo per le Società di inoltrare, sempre tramite il portale della LND, anche le successive eventuali modifiche maturate durante la stagione, inserendo le scansioni dei relativi verbali assembleari che riportino cambiamenti a Statuto e cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito in sede di Agenzia delle Entrate.

5.5 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Per verificare la corretta iscrizione al Registro CONI per la Stagione Sportiva 2019/2020, si ricorda a tutte le Società affiliate che non avessero già provveduto, di stampare il Certificato di riconoscimento ai fini sportivi del CONI (vedi facsimile allegato), attraverso la propria area riservata, con le proprie credenziali, dal portale del CONI al seguente link <https://rssd.coni.it/>.

Il suddetto certificato risulta utile e necessario da esibire in ogni occasione in cui si debba attestare, da parte dell'Associazione sportiva, l'iscrizione al "Registro CONI".

5.6 DISTINTE GIOCATORI PER LE GARE UFFICIALI

Si informano le Società che presso il Comitato sono disponibili le liste per 20 giocatori, consentiti a partire dalla scorsa stagione sportiva.

Le Società interessate sono pregate di ritirare le suddette distinte presso gli uffici del Comitato.

Sono altresì disponibili le distinte a 18 giocatori che saranno distribuite su richiesta alle Società di Calcio a 5 e quelle interessate di Calcio a 11.

5.7 GARE VARIATE: OBBLIGO DI RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA DA ESIBIRE E CONSEGNARE ALL'ARBITRO

Si rammenta alle Società che per tutte le gare ufficiali che vengono variate rispetto al calendario orario gare vige l'obbligo da parte della Società ospitante di richiedere la forza pubblica con le modalità note. Si ricorda altresì che per non incorrere in sanzioni per le medesime gare le Società devono consegnare a mano in maniera specifica al Direttore di gara la suddetta richiesta di forza pubblica, affinché nel referto venga scritta.

5.8 RACCOMANDAZIONI INERENTI POLIZZA ASSICURATIVA AON/GENERALI ITALIA INFORTUNI TESSERATI DILETTANTI LND

Si ritiene di fare cosa utile e gradita nel segnalare che, come riportato a pag. 15 delle Condizioni Assicurative 2019/2020, al paragrafo "Precisazioni limitatamente alla garanzia Lesioni", all'ultimo punto,

"Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro SEI mesi dal prodursi dell'evento stesso."

Più in generale, per quanto attiene alle coperture assicurative in essere, si raccomanda una attenta lettura delle Condizioni di Polizza LND per la stagione sportiva 2019/2020 al seguente link:

<https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/modulistica-assicurazione/2923-sintesi-condizioni-assicurative-2018-2019/file>

5.9 ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA PER I CALCIATORI

Facendo riferimento al ripetuto richiamo tramite il C.U., in merito all'obbligo dell'idoneità medico sportiva (vedi il capitolo 5.9 del presente C.U.), si ritiene di fare cosa utile e gradita riportando integralmente il testo dell'Art. 43 delle N.O.I.F. che regola la tutela medico sportiva per i calciatori di tutte le Società e se ne raccomanda una attenta lettura.

N.O.I.F.

TITOLO II - LE TUTELE

Art. 43 Tutela medico-sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. **Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.**
5. **Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.**
6. **Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.**
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

5.10 OBBLIGO DELL'IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA

Si ritiene utile e doveroso rammentare a tutte le Società l'obbligo della certificazione medica d'idoneità all'attività sportiva, non agonistica sotto i 12 anni e agonistica sopra, per tutti i calciatori. Il riferimento normativo è costituito dall'art. 43 delle NOIF "Tutela medico – sportiva".

Per quanto riguarda l'età iniziale per l'obbligo dell'idoneità medico sportiva all'attività agonistica, si rappresenta che con il Comunicato Ufficiale n 23/A FIGC del 20/07/2017, tutt'ora in vigore, è stata ripristinata l'età di dodici anni compiuti per la suddetta idoneità.

5.11 NOTIFICA TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI

Si comunica che la notifica del tesseramento dei calciatori stranieri si intende compiuta nel momento in cui la Società verificherà, dal sistema informatico on-line, l'avvenuto tesseramento.

Si ricorda che il calciatore straniero potrà essere impiegato in gare solo dopo che questo Comitato Provinciale avrà inserito la pratica di tesseramento on-line, determinando così la data di decorrenza.

5.12 ANOMALIE PRATICHE TESSERAMENTO, DIRIGENTI E CALCIATORI

Si sollecitano le Società a **CONTROLLARE PERIODICAMENTE**, sul sito della L.N.D., nella propria area riservata, l'andamento delle loro pratiche di tesseramento dirigenti e dei calciatori.

Si ricorda che le pratiche depositate presso la segreteria del Comitato difformi o incomplete vengono segnalate con una evidenziatura (rossa) e pertanto la pratica di tesseramento è ferma ed il dirigente e/o calciatore non è tesserato.

5.13 CORSI DI FORMAZIONE E CORSI RETRAINING PER IL DAE

In riferimento alla normativa di legge inerente all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) presso tutti gli impianti sportivi, si richiama nuovamente la comunicazione di data 4 luglio 2017 del Commissario straordinario Roberto Fabbicini e il Decreto ministeriale del 26 giugno 2017 firmato dall'allora Ministro della Salute Lorenzin e dall'allora Ministro dello Sport Lotti.

Si raccomanda a tutte le Società di ottemperare alle disposizioni vigenti contenute nei citati documenti pubblicati sui precedenti Comunicati Ufficiali.

In merito alla formazione e agli aggiornamenti per l'abilitazione di propri addetti all'utilizzo del DAE si ribadisce che le Società dovranno provvedere autonomamente in adempimento alle normative di legge vigenti.

Pertanto dovranno individuare i corsi di formazione che società certificate organizzano sul territorio provinciale.

5.14 MATURITÀ AGONISTICA

Esaminata la documentazione presentata dalle società interessate, visto quanto fissato dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., questo Comitato ha autorizzato a partecipare a gare di attività agonistica con decorrenza dal 06/03/2020 i seguenti calciatori:

| | | |
|------------------|------------|------------------------|
| FIORINO PAOLO | 02/07/2004 | A.S.D. CALCIOCHIESE |
| PERGHER CLAUDIO | 17/01/2005 | U.S. ALTIPIANI CALCIO |
| PRADINI GABRIELE | 23/08/2004 | FOOTBALL CLUB ROVERETO |

5.15 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S.

Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento di Calciatori e Dirigenti delle seguenti società:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| ADIGE | ALDENO | ALENSE | ALTA ANAUNIA |
| ALTA VALSUGANA | ALTO GARDA | ANAUNE VALLE DI NON | AUDACE |
| AVIO CALCIO | AZZURRA S.B. | BENACENSE | BESANELLO |
| CALCIO BLEGGIO | CAVEDINE LASINO | CEMBRA FUTSAL | CONDINESE |
| CRISTO RE | DOLOMITICA | FRAVEGGIO | GARIBALDINA |
| GIOVO | INVICTA DUOMO | ISCHIA | LEDRENSE |
| LENO | LEVICO TERME | LIZZANA | MARCO |
| MATTARELLO | MEZZOCORONA | MONTI PALLIDI | MORI S. STEFANO |
| NOGAREDO | ORTIGARALEFRE | PIEDICASTELLO | PIEVE DI BONO |
| PINZOLO VALRENDENA | POL. OLTREFERSINA | PRIMIERO | RIVA DEL GARDA |
| ROTALIANA | SACCO S. GIORGIO | SAN GIUSEPPE | SOLANDRA |
| SOPRAMONTE | SETTAURENSE | SOLTERI S. GIORGIO | STIVO |
| TEAM RONCONE | TNT MONTE PELLER | VALCEMBRA | VAL DI GRESTA |
| VIGOLANA | VIPO TRENTO | VIRTUS GIUDICARIESE | VIRTUS TRENTO |
| VOLANO | | | |

Le società sono pregate di provvedere con sollecitudine al ritiro delle stesse o chiederne, con richiesta scritta, la spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali).

6. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO

6.1 CORONAVIRUS - SOSPENSIONE ATTIVITÀ S.G.S.

In riferimento al paragrafo 5.1 del presente Comunicato Ufficiale, si notifica la sospensione immediata dell'intera attività calcistica organizzata dal Coordinamento del Settore Giovanile Scolastico del C.P.A. di Trento.

La sospensione riguarda anche le sedute di allenamento, salvo per quest'ultime il rispetto di quanto previsto dal comma c) dell'Art. 1.

6.2 TORNEI PRIMAVERILI DELL'ATTIVITÀ DI BASE

Nel rinviare per maggiori dettagli al c.u. nr. 1 SGS del 02/07/2019, in questa sede, si desidera evidenziare alcuni aspetti che riguardano in particolare l'attività primaverile delle categorie dell'Attività di Base: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti.

ATTIVITÀ DI BASE

Il Comitato provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. nell'ambito della sua attività di promozione e qualificazione del calcio di base organizza i Tornei Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, secondo la sottostante articolazione:

PICCOLI AMICI 3c3, riservato alle annate 2013, 2014 e 2015 (5 anni compiuti)

PRIMI CALCI 5c5, riservato alle annate 2011, 2012 e 2013 (No nati 2014);

PULCINI a 7 misti, riservato alle annate 2009, 2010 e **2011 (solo tesserati pulcini, NO nati 2012)**;

ESORDIENTI a 9 1° anno, riservato all'annata 2008 + ev. 3 atleti 2009 (NO nati 2010);

ESORDIENTI a 9 misti, riservato alle annate 2007, 2008 e 2009 (No nati 2010);

TORNEI ESORDIENTI a 9 (1° anno e misti):

Esordienti a 9 1° anno: nel rispetto delle norme, a questa attività possono prendere parte: i ragazzi e le ragazze nati nel 2008. Alle società è concessa la possibilità di impiegare fino a un massimo n° 3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (nati nel 2009).

Esordienti a 9 misti: possono partecipare a questa attività i ragazzi e le ragazze delle annate 2007, 2008 e 2009, non è permessa la partecipazione dei nati 2010.

Per quanto riguarda le modalità organizzative di entrambe le attività **Esordienti a 9**, si invitano le Società iscritte a questi tornei a prendere visione delle norme regolamentari pubblicate sul C.U. nr. 1 del SGS, nell'allegato 1 e sul C.U. nr. 8 del SGS. In particolare **vanno rispettate le indicazioni sulle dimensioni di campo, aree e delle porte utilizzate (5-6 m x 2 m).**

Il "fuorigioco" è previsto solo negli ultimi 13 metri (ovvero tra il limite dell'area di rigore e la linea di fondocampo);

- **Zona di 'No Pressing:** in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell'area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell'area di rigore. Il gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori dall'area riceve la palla. È chiaro che nell'etica della norma i giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in pressione appena effettuata la rimessa in gioco.

In riferimento alla sfida di abilità tecnica prevista quale giuoco obbligatorio (shootout 1vs1), come indicato nelle comunicazioni dell'autunno scorso, si stabilisce l'adozione della nuova modalità che consiste nella disputa degli shoot out 1vs1 in continuità, come da allegato al presente C.U..

TORNEO PULCINI a 7(misti):

Pulcini a 7 misti: facendo riferimento agli atleti **nati nel 2011**, nel rispetto delle norme, a questa attività possono prendere parte **solo** i ragazzi e le ragazze regolarmente **tesserati come "Pulcini"** (NO certificato assicurativo Primi Calci).

Per quanto riguarda il "Retropassaggio al Portiere", si ricorda **l'obbligo di rispetto della norma**, con i seguenti accorgimenti:

Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un compagno;

o Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio;

o Il portiere in possesso di palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere contrastato;

o Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo;

o Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) secondi, sia con le mani sia con i piedi;

o Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani. ,

TORNEO PRIMI CALCI a 5(misti):

Primi Calci a 5 misti: facendo riferimento agli atleti **nati nel 2011**, nel rispetto delle norme, a questa attività possono prendere parte i ragazzi e le ragazze regolarmente **tesserati sia con certificato assicurativo "Primi Calci" sia con "tesseramento annuale Pulcini"**.

DISTINTA/RAPPORTO GARA TORNEO ESORDIENTI, PULCINI E PRIMI CALCI

Sulla base dell'esperienza raccolta si invitano le Società al rispetto delle norme e delle procedure che regolamentano detta attività (C.U. n° 1 del SGS). Si ricorda di attenersi rigorosamente ai limiti di età previsti per i ragazzi impiegati e di rispettare le norme che ne stabiliscono tempi e le modalità di gioco. Si ricorda l'importanza di effettuare le procedure di riconoscimento dei ragazzi presentando, con la copia del referto, i cartellini identificativi e di procedere all'appello dei giocatori.

Il Comitato auspica la necessaria precisione nella compilazione dei referti di gara e suggerisce l'utilizzo della sezione "note" per segnalare eventuali problematiche.

TEMPI PER L'INVIO E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI GARA

- le Società che non provvedono ad inviare il rapporto di gara o a dare comunicazione di variazione al calendario (con l'indicazione della data di recupero) entro il termine di 8 giorni dalla data programmata per lo svolgimento della gara, verranno segnalate al Giudice Sportivo per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- la società ospitante deve inviare oltre alla propria anche la lista formazione della squadra ospite;
- il rapporto di gara deve essere compilato in ogni parte: torneo, girone, n° giornata, data (a calendario ed eventualmente anche data del recupero), campo, gara (riportare nome delle società), i punti fatti e completo delle firme previste dalla normativa;
- nelle caselle "punti" devono essere riportati i punti realizzati (1 punto per ogni tempo vinto o pareggiato);
- eventuali segnalazioni vanno riportate con chiarezza e precisione alla voce "Note".

TESSERA PERSONALE DIRIGENTI

Si ricorda che l'ingresso al recinto di gioco è consentito ai soli Dirigenti in possesso della tessera personale il cui numero identificativo dovrà essere riportato sul referto da consegnare al Dirigente-Arbitro.

AUTOARBITRAGGIO

Il C.U. nr. 1 del SGS ribadisce l'obbligo che negli incontri delle categorie Primi Calci e Pulcini, la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori, delegando ai Dirigenti Arbitri eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

DA RICORDARE: PULCINI, PRIMI CALCI, PICCOLI AMICI

I tornei Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini: autunnali e primaverili si disputano di norma nella giornata di sabato pomeriggio; le zone della Vallagarina, Alto Garda, Valle dei Laghi e Giudicarie disputano di norma le gare nel pomeriggio del mercoledì. Rimane salva la possibilità che le Società si accordino di volta in volta per disputare le gare in altre giornate.

Nel caso in cui, durante un tempo di gioco, si verifichi una differenza di 5 reti tra le due squadre, la squadra in svantaggio può giocare con un calciatore in più sino a quando la differenza viene ridotta a 3 reti.

DA RICORDARE: ESORDIENTI

Il torneo Esordienti: autunnale e primaverile si disputa di norma nella giornata di sabato pomeriggio o domenica mattina. Rimane salva la possibilità che le Società si accordino di volta in volta per disputare le gare in altre giornate.

DA RICORDARE: tutte le categorie dell'Attività di Base

In tutte le gare dei tornei dell'Attività di Base è possibile ed opportuno l'utilizzo di un Time-out della durata di 1' per ciascuna squadra, nell'arco di ciascun tempo di gioco.

RISULTATO DELLE GARE

Nelle categorie Primi Calci e Pulcini ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0.

Il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).

Nella categoria Esordienti, fermo il principio sopra enunciato, il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato) a cui si somma 1 punto per il giuoco shoot out (vinto o pareggiato).

GESTIONE CLASSIFICHE INTERNE: ESORDIENTI E PULCINI

Stante il carattere ludico-promozionale dell'attività, il C.U. n° 1 del SGS afferma: che non si devono pubblicare nel corso della stagione le relative classifiche.

Per le Società che iscrivono più squadre il diritto di classifica verrà riconosciuto alla squadra "A".

Ai fini dell'attribuzione dei punti classifica si ricalcano le modalità in essere per le categorie maggiori: assegnazione di 1 punto per entrambe le squadre in caso di pareggio nel risultato finale, 3 punti in caso di vittoria e 0 punti in caso di sconfitta.

TORNEO ESORDIENTI: COMPOSIZIONE GIRONI PRIMAVERILI

La composizione dei gironi primaverili della categoria Esordienti viene determinata da criteri geografici e da un riequilibrio dei valori espressi nella fase autunnale.

La formula del torneo finale, denominato Festa Finale Provinciale verrà comunicata prima dell'inizio della fase primaverile.

6.3 TORNEO PULCINI A 7 FASE PRIMAVERILE 2019/2020 – GIRONI N E S

Si evidenzia che le squadre Pulcini a 7 della Società Bolghera disputeranno le gare casalinghe a Gabbiolo campo sintetico piccolo a 7 anziché a TN Via Olmi sint. Di seguito il calendario orario gare casalinghe riveduto.

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 21 MARZO 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE N - GIORNATA n.1 | - ANDATA |
| Ore 16.00 BOLGHERA B | - GARIBALDINA B Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE S - GIORNATA n.1 | - ANDATA |
| Ore 15.00 BOLGHERA A | - CALISIO CALCIO A Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 04 APRILE 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE N - GIORNATA n.3 | - ANDATA |
| Ore 15.00 BOLGHERA B | - SOPRAMONTE B Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE S - GIORNATA n.3 | - ANDATA |
| Ore 16.00 BOLGHERA A | - BASSA ANAUNIA A Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 25 APRILE 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE N - GIORNATA n.5 | - ANDATA |
| Ore 15.00 BOLGHERA B | - AZZURRA SB B Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE S - GIORNATA n.5 | - ANDATA |
| Ore 16.00 BOLGHERA A | - ALTOP.PAGANELLA Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 16 MAGGIO 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE N - GIORNATA n.7 | - ANDATA |
| Ore 15.00 BOLGHERA B | - CRISTO RE B Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE S - GIORNATA n.7 | - ANDATA |
| Ore 16.00 BOLGHERA A | - TRENTO A Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 30 MAGGIO 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE N - GIORNATA n.9 | - ANDATA |
| Ore 15.00 BOLGHERA B | - MATTARELLO C Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo |
| Torneo pulcini a 7 | - GIRONE S - GIORNATA n.9 | - ANDATA |
| Ore 16.00 BOLGHERA A | - RAVINENSE A Sabato | a TN Gabbiolo sint. piccolo. |

6.4 TORNEO ESORDIENTI MISTI FASE PRIMAVERILE 2019/2020 – GIRONE E

Si evidenzia che la squadra Esordienti a 9 misti A della Società AC Fassa disputerà le gare casalinghe sul campo di S. Giovanni/Vigo sint. anziché sul campo di Canazei sint. Di seguito il calendario orario gare casalinghe riveduto.

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 14 15 MARZO 2020

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Torneo esordienti a 9 misti | - GIRONE E - GIORNATA n.1 | - ANDATA |
| Ore 15.30 FASSA A | - RONCEGNO | Sabato a S. Giovanni/Vigo sint. |

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 28 29 MARZO 2020

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Torneo esordienti a 9 misti | - GIRONE E - GIORNATA n.3 | - ANDATA |
| Ore 15.30 FASSA A | - PERGINE CALCIO | Sabato a S. Giovanni/Vigo sint. |

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 16 17 MAGGIO 2020

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Torneo esordienti a 9 misti | - GIRONE E - GIORNATA n.8 | - ANDATA |
| Ore 16.00 FASSA A | - DOLASIANA | Sabato a S. Giovanni/Vigo sint. |

6.5 FESTA DELLE SCUOLE DI CALCIO: BOLOGNANO DI ARCO 22/03/2020

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C. - SGS, in collaborazione con la Società SS STIVO, organizza una "Festa delle Scuole di Calcio" riservata alle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. La Manifestazione avrà luogo presso il Centro Polisportivo di Bolognano d'Arco, **domenica 22 marzo 2020** con il seguente programma orario:

Mattino: ore 09.00 arrivo **Pulcini** (inizio incontri ore 09.30);
ore 12.00 spuntino organizzato dai rappresentanti delle squadre partecipanti.

Pomeriggio: ore 14.00 arrivo **Primi Calci e Piccoli Amici** (inizio incontri/confronto ore 14.30);
ore 16.20 spuntino organizzato dai rappresentanti delle squadre partecipanti.

Le adesioni vanno fatte inviando una mail all'indirizzo: **bruno.zucchelli@libero.it** entro **sabato 14 marzo 2020**.

Alla manifestazione possono partecipare anche le squadre Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici appartenenti a Società classificate come Centri calcistici di base.

Le società partecipanti devono provvedere allo spuntino sia per la manifestazione del mattino che per quella del pomeriggio. Pertanto un dirigente per ogni squadra si metterà a disposizione per l'organizzazione dello spuntino finale (consigliati frutta, crostate, panini, bibite non gasate).

Le società partecipanti dovranno mettere a disposizione degli organizzatori la lista dei partecipanti corredata di copia del tesseramento degli atleti partecipanti.

6.6 PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Di seguito il link inerente il Programma di Sviluppo Territoriale per l'Attività di Base che si sta realizzando sull'intero territorio nazionale inerente i seguenti argomenti:

COPERTINA ARANCIO: torneo #GRASSROOTS CHALLENGE - attività per la categoria PULCINI

COPERTINA BIANCA: riassume i contenuti del manuale "Allenare l'Attività di Base - Soluzioni per la formazione del Giovane Calciatore" e presenta le mappe concettuali che definiscono in sintesi i 10 presupposti della metodologia CFT per l'Attività di Base.

COPERTINA BLU: illustra l'attività del sabato mattina organizzati dal CFT (Centri Federali Territoriali) e fornisce un modello di allenamento per categorie Piccoli Amici e Primi Calci.

COPERTINA ROSSA: propone esempi di attività pratiche che possono essere svolti durante gli allenamenti per categorie dell'Attività di Base

COPERTINA VERDE: soluzioni per la formazione del giovane calciatore; allenare l'Attività di Base

<http://www.figctrento.it/notizie-flash.asp?pid=2425>

6.7 SCUOLA CALCIO ELITÈ F.C. MEZZOCORONA - SERATA INFORMATIVA PER IL GIRONO 24/03/2020

| DATA/ORALUOGO | ARGOMENTO TRATTATO | RELATORE |
|--|---|-------------------------|
| 24.03.2020 - Ore: 20:00 <i>Sala Movida Loc. Sottodossi Mezzocorona (TN)</i> | "ALIMENTARSI CORRETTAMENTE PER CRESCERE MEGLIO: DALLA TAVOLA AL CAMPO DI GIOCO" | Dott.ssa. ALBERTA MIORI |

6.8 CFT BORGIO VALSUGANA: CONVOCAZIONE 09/03/2020

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
**PROGRAMMA DI SVILUPPO
TERRITORIALE**

**CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BORGIO VALSUGANA**

Il Coordinatore Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico, facendo riferimento all'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) comunica la sospensione dell'attività del CFT di Borgo Valsugana per il giorno **lunedì 09/03/2020**, presso il Complesso Polisportivo in Via Piccola snc - Borgo Valsugana (TN).

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente la ripresa della normale attività.

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

IL COORDINATORE FEDERALE PROVINCIALE
Giorgio Barbacovi



6.9 C.U.N.83 SGS - DEROGHE CALCIATRICI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
 00198 ROMA - VIA PD, 36

Stagione Sportiva 2019 - 2020
 COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 27/02/2020

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02 Luglio 2019 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentano alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

CALABRIA

| NOMINATIVO/CATEGORIA | DATA DI NASCITA | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Esordienti Misti | | |
| MAURO MARIA VITTORIA | 08/10/2006 | US GEPPINO NETTI |
| Esordienti 2° Anno (2007) | | |
| RIZZELLO LUDOVICA | 06/10/2006 | POLISPORTIVA D. MAIERATO |

EMILIA ROMAGNA

| NOMINATIVO/CATEGORIA | DATA DI NASCITA | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Esordienti 2° Anno (2007) | | |
| ALBINI EMMA | 18/12/2006 | S. POL RENO CENTESE ASD |
| TOSELLI MATILDE | 24/09/2006 | S. POL RENO CENTESE ASD |

LOMBARDIA

| NOMINATIVO/CATEGORIA | DATA DI NASCITA | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Esordienti Misti | | |
| SASSAROLI CHIARA | 12/05/2006 | ACD MACALLESI 1927 |

PIEMONTE VAL D'AOSTA

| NOMINATIVO/CATEGORIA | DATA DI NASCITA | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Esordienti 2° Anno (2007) | | |
| TROPER SAMANTHA | 20/09/2006 | ASD POLISPORTIVA SAN GIACOMO |

SARDEGNA

| NOMINATIVO/CATEGORIA | DATA DI NASCITA | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Esordienti Misti | | |
| PISANU ELENA | 11/05/2006 | SOCIETÀ POLISPORTIVA FOLGORE |

TRENTO

| NOMINATIVO/CATEGORIA | DATA DI NASCITA | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Pulcini Misti | | |
| BONFANTI MARTINA | 31/05/2008 | ASD ACF TRENTO CLARENTIA |
| GALLUCCIO MATILDE | 10/03/2008 | ASD ACF TRENTO CLARENTIA |
| MOSNA ELISA | 20/12/2008 | ASD ACF TRENTO CLARENTIA |
| NICOLINI MAGDALENA | 27/12/2008 | ASD ACF TRENTO CLARENTIA |
| PANATO GAIA | 04/01/2008 | ASD ACF TRENTO CLARENTIA |
| PELLEGRINI GIULIA | 19/07/2008 | ASD ACF TRENTO CLARENTIA |
| SLANZI GIOIA | 25/08/2008 | ASD ACF TRENTO CLARENTIA |

UMBRIA

| NOMINATIVO/CATEGORIA | DATA DI NASCITA | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Primi Calci | | |
| CAPRETTO SILVIA | 02/09/2010 | TERNANA CALCIO SPA |
| MUDRAK ANNA MARIA | 05/12/2010 | TERNANA CALCIO SPA |
| TATTOLI MARINA | 14/06/2010 | TERNANA CALCIO SPA |
| ZACAGLIONI MARTA | 05/11/2010 | TERNANA CALCIO SPA |

VENETO

| NOMINATIVO/CATEGORIA | DATA DI NASCITA | SOCIETÀ DI APPARTENENZA |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Pulcini Misti | | |
| BAFFA VERONICA | 13/04/2008 | U.S.D. CADORE |

PUBBLICATO A ROMA IL 27 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tiscl

Publicato in Trento il 05/03/2020

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)

7. ALLEGATI

7.1 MODELLO DELEGA - LEGGE/SPORT DELLA PAT N. 4/2016 – CONTRIBUTO PER UNDER 18

MODELLO DELEGA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
 residente in via _____ CAP _____ Città _____
 Codice Fiscale _____ in qualità di legale rappresentante della
 associazione/società sportiva _____ Cod Fisc _____

DELEGA

il Comitato provinciale / Delegazione _____
 con sede in via _____ CAP _____ Città _____
 Codice Fiscale _____

ad incassare il contributo previsto dall'art. 16 co.2 della L.P. 4/2016 per conto della associazione/società sportiva sopra indicata e da me rappresentata alla quale verrà poi versato il contributo stesso.

A tale scopo si allega modulo con le informazioni necessarie per l'eventuale applicazione della ritenuta del 4% sui contributi pubblici in capo all'associazione beneficiaria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

A. che, l'ente rappresentato è:

- una società o un ente commerciale (art. 73, comma 1, lettere a) o b), del DPR n. 917/1986)
- un ente non commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986)

B. che l'ente dal sottoscritto rappresentato:

- esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente
- non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale

(NB: nel caso in cui venga barrata la seconda opzione non compilare le lettere C e D)

C. che i contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento di cui sopra sono impiegati:

- a fronte dell'attività commerciale
- a fronte sia dell'attività istituzionale non commerciale che di quella commerciale
- esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale

Luogo e Data _____

Firma Delegante _____

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITÀ

Mod. (I) - copia per l'Amministrazione
Ed. 1-2019

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del **Servizio turismo e sport**; i dati di contatto sono: indirizzo Via Romagnosi n. 9 Centro Europa - 38122 Trento, tel. 0461 496535, fax 0461 496570, e-mail serv.turismo@provincia.tn.it, pec serv.turismo@pec.provincia.tn.it.

Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail ldprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE")

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati provengono da una o più delle seguenti fonti:

- sono stati raccolti presso l'Agenzia delle Entrate;
- sono stati raccolti presso gli Istituti Scolastici e Federazioni sportive;
- provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: C.C.I.A.A. – CONI
- sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono ad una o più delle seguenti categorie:

- Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni):
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, recapito telefonico, casella di posta elettronica, votazione scolastica, meriti sportivi e risultati ottenuti, appoggio bancario.
- Dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari):
pignoramenti, fallimenti;

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.



Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei Suoi dati:

per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico/ connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per la concessione / liquidazione dei contributi previsti agli artt. 15, comma 1, lettera a), b), c), d), h) e f), 16, 17, 24, 26, 36 e 37 della legge provinciale n. 4/2016.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

7.2 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

| | |
|---|---|
|  | REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO <small>AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N.242 E SUCC. MODIFICAZIONI</small> |
| RICONOSCE AI FINI SPORTIVI | |
| La | con sede legale in via |
| | e legale rappresentante |
| C.F. | nato il ' a |
| | affiliata |
| nell'anno 2018 a: | |
| • Associazione Italiana Cultura e Sport n° | validità fino al 31/08/2018 per |
| le discipline sportive correlate alla stagione. | |
| • Centro Sportivo Educativo Nazionale n° | validità fino al 31/12/2018 per |
| le discipline sportive correlate alla stagione. | |
| • Movimento Sportivo Popolare Italia n° | validità fino al 31/08/2018 |
| per le discipline sportive correlate alla stagione. | |
| |  |
| Stampato il 26/11/2018 | |